

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Civile Centrale
DECRETO

Il Giudice designato, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso

da

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. e dom. [REDACTED]

contro

[REDACTED]

letto il ricorso, osserva.

Il ricorrente, premesso di essere conduttore dell'immobile sito in Calvagese della [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED] in forza di contratto di locazione che produce (doc. 1) avente decorrenza dal 5.12.2013 al 4.12.2022, deduce: che a partire dal gennaio 2014 egli inoltrava richiesta alla società [REDACTED] di effettuare la voltura, a suo nome, dell'utenza inerente la fornitura di acqua; che soltanto in data 27.9.2019 la società fornitrice provvedeva ad intestare l'utenza a suo nome; che nel medesimo mese di settembre 2019 la società [REDACTED] provvedeva ad interrompere la fornitura di acqua deducendo una presunta morosità di € 4.800; che tale morosità era in realtà da imputarsi alla precedente intestataria dell'utenza, ovvero, la proprietaria [REDACTED] [REDACTED] come evincibile dall'estratto conto prodotto (doc. 3); che dalla data di interruzione della fornitura di acqua il ricorrente si trovava costretto a rivolgersi ad amici o alle strutture sportive per provvedere alle esigenze di igiene personale; che sussisteva ora l'urgenza di provvedere all'immediato ripristino della fornitura di acqua, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da "Coronavirus" e dei provvedimenti adottati dalle autorità (divieto di uscire di casa, chiusura impianti sportivi), pure prodotti. Tutto ciò premesso, domanda la pronuncia del provvedimento *inaudita altera parte* volto



ad ordinare alla società [REDACTED] l'immediata riattivazione della fornitura di acqua all'utenza della sua abitazione.

Preliminarmente si osserva che sussistono i presupposti di urgenza di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto Legge 18/2020, essendo innegabile che il provvedimento richiesto (diretto al ripristino dell'erogazione dell'acqua per uso domestico) sia volto alla tutela di "diritti fondamentali della persona" quale è il diritto alla salute.

Sussiste il *fumus boni juris* della pretesa del ricorrente, tenuto conto che, dalla documentazione allegata al ricorso (contratto di locazione, estratto morosità) si evince che, per una buona parte, la morosità dedotta dalla società fornitrice si riferisce ad epoca (agosto 2012 e tutto l'esercizio 2013) anteriore al subentro del [REDACTED] nel godimento dell'immobile (iniziato nel dicembre 2013) di tal che gran parte del credito vantato dalla società erogatrice non parrebbe a lui imputabile.

Evidente è il *periculum in mora*, come pure l'urgenza di provvedere, atteso l'irreparabile pregiudizio che il ricorrente potrebbe subire a causa dell'illegittimo protrarsi dell'interruzione della fornitura di acqua (bene primario sia per l'alimentazione che per le esigenze di igiene personale e tutela della salute) e dell'impossibilità di rifornirsi altrove, stanti le attuali condizioni di emergenza sanitaria (conclamate dalla pronuncia del DPCM 8.3.2020 e successivi) che non consentono ai cittadini di uscire di casa se non per situazioni di necessità e che hanno condotto alla chiusura di tutti gli esercizi commerciali (quali ad es. gli impianti sportivi) che non siano connessi alla produzione ed al commercio di generi alimentari.

Il ricorso va dunque accolto.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 83 comma 7, lett. G) del DL 18/2020, attuato con decreto del Presidente del Tribunale e del Dirigente amministrativo, del 19 marzo 2020, va disposta la trattazione scritta del presente procedimento.

visti gli artt. 669 *sexies*, co.2, e 700 c.p.c.;

P . Q . M.

Ordina alla società [REDACTED], l'immediata riattivazione della fornitura del servizio idrico relativo all'utenza intestata a [REDACTED] presso l'immobile di Calvagese [REDACTED];

visto l'art 83 lett h), DL 18/2020,

assegna al ricorrente termine fino al 28 marzo 2020 per notificare alla società resistente il ricorso ed il pedissequo decreto;



assegna alla resistente [REDACTED] termine fino al 5 aprile 2020 per costituirsi con modalità telematica mediante memoria difensiva e documenti;

si riserva di provvedere, successivamente alla data del 5 aprile 2020, in merito all'ulteriore *iter* del procedimento nelle forme art. 83 lett. h) ovvero alla decisione.

Brescia, li 20.3.2020.

Il giudice designato

[REDACTED]

“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”



